

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA - SEZIONE DI CATANIA

RICORRE

La sig.na **CALAMARA' SABRINA** nata a Messina il 30.10.1990 (c.f. CLM SRN 90R70F158J) rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia G. Saraceno ed elettivamente domiciliata, unitamente al procuratore, presso lo studio dell'avv. Emanuela Laganà, via F. Aporti n° 16 – Catania, giusta procura a margine del presente atto

contro

- 1) Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore;
- 2) Università degli Studi di Messina, in persona del Rettore pro tempore;

e nei confronti

- 3) Madonna Domenico, n.q. di controinteressato,
per l'annullamento, previa concessione di provvedimento cautelare provvisorio e/o misure cautelari ritenute più opportune

- del Decreto Ministeriale del 03 luglio 2009, con il quale si definivano i posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, relativi allegati e provvedimenti ivi richiamati (all. n° 1);

- del Decreto Ministeriale del 18 giugno 2009 con il quale si stabilivano modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato, relativi allegati e provvedimenti ivi richiamati (all. n° 2);

- del Decreto Ministeriale, ancorché non conosciuto, con il quale è stata costituita una apposita Commissione di esperti

per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla per la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia;

- dei verbali e degli atti allegati, ancorché non conosciuti, nei quali la Commissione di esperti, di cui al punto precedente, ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia e degli atti della predetta Commissione e del MIUR con i quali sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;

- della graduatoria definitiva di merito pubblicata il 16.09.09 nella parte in cui l'odierna ricorrente - **per pochi centesimi di punto** - non è stata classificata in posizione utile ai fini dell'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina per l' a.a. 2009/2010, previa declaratoria del diritto dell'istante ad iscriversi al corso di laurea sopra detto essendosi classificata al **n° 274** della graduatoria finale su 200 posti disponibili per studenti comunitari presso l'Università di Messina (all. n° 3);

- del Decreto n° 2176 reso dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina in data 04.07.09 (all. n° 4) che ha indetto il concorso pubblico per l'accesso ai posti per il corso di laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2009/2010, nonché delle delibere adottate dagli organi Accademici dell'Ateneo (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, C. d. A. dell'Ateneo) ed, ove occorra, dei relativi provvedimenti ivi richiamati e/o menzionati ed in particolare: a) rilevazione del fabbisogno relativo alla professione di medicina e chirurgia per l'a.a. 2009/2010 di cui all'accordo Stato-Regioni; b) considerazioni del Tavolo Tecnico; c) decisione del Consiglio di Facoltà di Medicina con la quale, contrariamente a quanto stabilito per gli anni passati (per l' a.a. 2008/2009, posti 220 + 25 = 245 (all. n. 5), venivano determinati solo n°

200 posti per studenti nazionali/comunitari e 25 posti per studenti extracomunitari e cinesi, in atto sconosciuti;

- del bando di ammissione al concorso per il predetto corso di laurea per l'a.a. 2009/2010 ove venga interpretato nel senso di non consentire la eventuale copertura, con studenti nazionali/comunitari, dei 25 posti riservati agli studenti extracomunitari non residenti e cinesi, dei posti rimasti vacanti per mancata partecipazione, rinuncia, etc.

- di tutte le operazioni del concorso, nei limiti di interesse e segnatamente per quanto attiene alle valutazioni ottenute in relazione ai quesiti ambigui e poco chiari posti nella griglia della ricorrente;

del D.M del 05.11.09 nella parte in cui stabilisce di incrementare i posti precedentemente determinati con il D.M.del 03.07.09, parimenti qui impugnato, nella misura del 10% per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati in questa sede, in atto non conosciuti, e diretti in ogni modo all'esclusione della ricorrente al I° anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2009/2010 presso l'Università degli Studi di Messina

PREMESSO

- che la ricorrente, in possesso del diploma di maturità, presentava domanda di partecipazione all'esame / concorso per l'ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2009/2010 presso l'Università degli Studi di Messina con codice prova 14ME90011;

- che con il D.M. del 18.06.09 (modalità e contenuti delle prove di ammissioni) veniva stabilito che il superamento della prova

si basava su quesiti di cultura generale e ragionamento logico (40); biologia (18); chimica (11); fisica e matematica (11);

- che, come già avvenuto per gli anni precedenti, anche questo anno numerose domande sono state formulate in maniera incomprensibile, palesemente ambigua, ovvero estranee alla materia indicata (cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica), addirittura alcune risultano prive di risposte corrette tra quelle indicate, altre ancora con più di una risposta corretta possibile;

- che, con la graduatoria pubblicata il 16.09.2009, l'odierna ricorrente otteneva 42,50 punti, risultando collocata in posizione non utile per l'immatricolazione addirittura per una differenza di 1,25 centesimi di punto stante che, al momento della redazione del presente atto, risulta immatricolato il candidato, che nella prova aveva ottenuto un punteggio pari a 43,75 e classificato in 245^a posizione della graduatoria finale;

- che, la ricorrente, in ragione dell'esiguo margine che la distanza dall'ultimo posto utile per l'immatricolazione, in considerazione altresì della mancata partecipazione di tanti studenti extracomunitari quanti erano i posti loro riservati (solo 14 per i 25 posti determinati), della inadeguata istruttoria compiuta per la determinazione dei posti da assegnare per l'a.a. 2009/2010 all'Università di Messina per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia, ha interesse ad impugnare, per come in effetti impugna, con il presente atto tutti i provvedimenti che hanno determinato o comunque concorso a determinare, l'esclusione al primo anno del corso di laurea prescelto.

Ed infatti tutti gli atti e provvedimenti oggi impugnati, risultando chiaramente illegittimi sotto diversi profili anche per i fatti di seguito esposti, rappresentano una grave lesione dei diritti ed interessi della ricorrente e, pertanto, meritano di

essere annullati, **previa concessione di provvedimento cautelare provvisorio, stante che solo da pochi giorni hanno avuto inizio le lezioni del citato corso di laurea, disponendo l'iscrizione con riserva, e/o anche in soprannumero della stessa al I° anno del citato corso di laurea**, dall'Ecc.mo T.A.R. adito per i seguenti

M O T I V I

1) Illegittimità per violazione del principio della *par condicio* tra candidati - Violazione artt. 3 e 21 *nonies* L. 241/90 - Illegittimità per violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e correttezza nei pubblici concorsi e violazione del principio di affidamento - Difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto il profilo di travisamento dei presupposti di fatto e diritto - Manifesta ingiustizia - Disparità di trattamento - Illogicità manifesta.

Con Decreto del 03.07.09 il Ministero determinava il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/2010.

La tabella allegata al citato decreto stabiliva, per l'Università di Messina, 200 posti + 25 per gli extracomunitari non residenti.

L'accesso al suddetto corso di laurea era subordinato al superamento di apposita prova di ammissione, da svolgersi in unica data e contemporaneamente presso i vari Atenei italiani.

La prova di ammissione consisteva nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, con cinque possibili risposte, delle quali una sola esatta, su argomenti di cultura generale e ragionamento logico (40), biologia (18), chimica (11), fisica e matematica (11), predisposti dall'apposita Commissione nominata dal MIUR in base a programmi di studio della scuola secondaria superiore.

Contrariamente a quanto disposto per gli anni passati, per l'a.a. 2009/2010, senza alcuna motivazione e/o corretta pubblicità, il MIUR - illegittimamente ed illogicamente - stabiliva che le domande di cultura generale e ragionamento logico dovevano essere aumentate a 40 e ciò a discapito delle altre materie oggetto della prova (biologia, chimica, fisica e matematica), materie certamente più idonee a saggiare l'effettiva preparazione dei candidati al detto esame/concorso e indubbiamente più appropriate a prescegliere, tra i partecipanti, "i più capaci e meritevoli" futuri medici secondo il precetto costituzionale.

Veniva altresì disposto che, in caso di parità di voti, sarebbe prevalsa la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in caso di ulteriore parità, sarebbe prevalso, in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione delle domande relative rispettivamente alla cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica.

I criteri di valutazione della suddetta prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia venivano stabiliti: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni risposta non data; - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata.

In virtù del confronto effettuato con le risposte ufficiali, risulta incontestabile che l'odierna ricorrente rispondeva correttamente a 23 quesiti di Cultura Generale e Ragionamento Logico, commettendo 4 errori ($0,25 \times 4 = 1$) e riportando un punteggio, a dir della commissione, pari a 23 ($24 - 1 = 23$); per Biologia, 8 risposte esatte, e 4 risposte sbagliate ($0,25 \times 4 = 1$) per un punteggio pari a 7 punti ($8 - 1 = 7$); per Chimica 10 risposte esatte ed un solo errore per un punteggio pari a 9,75 punti ($10 - 0,25$) ed, infine, 4 risposte esatte e 5 errori per Matematica e

Fisica per punteggio pari a 2,75 punti (4 - 1,25), e così per un totale complessivo di punti **42,50** (all. n° 6)

Come già sopra anticipato, l'ultima posizione utile per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina risulta alla data odierna, grazie allo scorrimento della graduatoria (all. n.7) ed al Decreto Ministeriale del 05.11.09, quella del candidato posizionato che, nella prova, otteneva un punteggio pari a 43,75 e collocato nella 245^a posizione.

Da quanto sopra deriva che la ricorrente risulta esclusa dalla prova di ammissione al corso di laurea prescelto **per soli 1,25 centesimi di punto.**

La posizione assunta in graduatoria dalla ricorrente era dovuta, tra l'altro, all'errata ed ambigua formulazione di alcuni quesiti (per come meglio si dirà innanzi) e pertanto l'intera procedura concorsuale, come la graduatoria finale, risultano palesemente viziate.

La ricorrente, ove i quesiti fossero stati formulati correttamente, avrebbe potuto dare più soluzioni esatte e/o non rispondere affatto a domande poco chiare (per non ottenere la penalizzazione di -0,25) ed avrebbe potuto ottenere un punteggio tale da collocarsi in posizione utile per l'ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia.

Si ritiene opportuno precisare meglio.

La ricorrente ben poteva ottenere l'ammissione al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia con l'ulteriore attribuzione di un solo punto ed altri pochi centesimi di punto.

Tale ulteriore punteggio, astrattamente conseguibile, poteva essere ottenuto sia avendo dato una altra risposta anch'essa esatta (e ritenuta dalla commissione sbagliata) sia evitando alcune penalizzazioni subite in corso di correzione per risposte

palesamente formulate in modo ambiguo e, quindi, con più soluzioni sostanzialmente corrette.

A seguito delle pubbliche contestazioni, come già accaduto per gli anni precedenti, lo stesso Ministro Maria Stella Gelmini è stato costretto, prima della pubblicazione delle graduatorie, in data 11.09.09, a comunicare che *“ai fini della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alla prova svoltasi il 3 settembre verranno considerate corrette, rispetto a quanto già pubblicato: per il quesito n° 54 la risposta D); per il quesito 72 la risposta B) (all. n° 8).*

La ricorrente, inoltre, posta di fronte al quesito che risultava errato o presentava più soluzioni possibili (come nel caso sopra accennato), effettuava o cercava di effettuare la propria scelta in base alle proprie conoscenze e capacità di discernimento.

La sig.na Calamarà riteneva, infatti, rispondere alle domande che già *prima facie* presentavano più soluzioni possibili e/o apparivano errate in astratto, incorrendo pertanto in errori non certamente imputabili alla propria preparazione.

E' abbastanza notorio che un quesito che presenta anomalie (privo di soluzioni o con più soluzioni) danneggia maggiormente il candidato di consolidata preparazione e lo spinge certamente all'ostinata ricerca della possibile soluzione e ciò con grave pregiudizio in relazione al tempo stabilito già abbastanza incongruo per una prova così impegnativa.

Il superiore ed oggettivo pregiudizio subito dall'odierna ricorrente, può essere certamente ricondotto anche alla presenza di quesiti senza risposta, con più risposte esatte e con *“marchian”* errori in sede di formulazione.

Ciò comportava un inutile spreco di tempo, una ricerca affannosa per la risoluzione di quiz impossibili o dalla formulazione errata, ingenerando confusione, da precludere il

completamento della prova per il raggiungimento del minimo punteggio utile all'immatricolazione.

Senza dimenticare, circostanza abbastanza rilevante, che per risolvere ben ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, sono state concesse soltanto due ore, ossia un minuto e mezzo per ogni domanda: tempo che, in virtù degli "giochini" provocati dal Ministero con le domande fornite ai candidati, è diventato addirittura impossibile da rispettare.

In più di un'occasione, la ricorrente tra le più probabili risposte da dare ai quesiti formulati in maniera ambigua, disperatamente cercava la risposta esatta.

Il legittimo affidamento che l'odierna istante aveva riposto nella correttezza dell'operato della P.A. veniva pertanto palesemente disatteso, rilevati i molteplici errori effettuati (certificati anche dallo stesso MIUR) per approntare gli ottanta quesiti oggetto della prova per l'ammissione al corso di laurea.

Tale circostanza influiva sicuramente sulla regolarità della prova selettiva per la possibile e molto probabile incidenza di un elemento di disturbo da comportare un oggettivo e grave pregiudizio per la ricorrente.

La semplice presenza dei due quesiti, successivamente corretti, incideva in maniera evidente e determinante sulla collocazione in graduatoria della ricorrente.

Non può e non deve sfuggire all'attenzione dell'Ecc.mo T.A.R. adito l'evidente circostanza che l'odierna ricorrente, con una altra risposta esatta data nella prova e conseguente annullamento della penalizzazione subita, sarebbe stata ammessa al corso di laurea prescelto.

Così come non si può certamente ritenere che una domanda viziata e/o ambigua (con più risposte esatte), posta

all'attenzione del candidato, possa costituire quella parità di trattamento nelle prove concorsuali di che trattasi.

Ricordando a noi stessi che un ragionamento logico e corretto deve avere alla base una domanda abbastanza chiara e precisa, non può non evidenziarsi come, nel caso di specie, le cinque opzioni fornite al candidato/ricorrente per le risposte rendano *ictu oculi* tutti i quesiti estremamente poco chiari (e/o con più risposte esatte da dare).

2) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. ed artt. 1, 2, 3, 4 L. n° 264 del 02.08.99) - Carenza di potere per palese violazione dell'art. 4 L. 02.08.99 n° 264 - Eccesso di potere - Illogicità - Carente ed insufficiente motivazione - Violazione dei principi di imparzialità e correttezza nei pubblici concorsi - Violazione dei principi di trasparenza e *par condicio* dei partecipanti all'esame concorso in Medicina e Chirurgia - Disparità di trattamento e ingiustizia manifesta- Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento - Eccesso di potere ed ingiustizia manifesta. Illogicità ed irrazionalità. Illegittimità della formulazione dei quesiti oggetto di prova.

Il legittimo affidamento che la ricorrente aveva riposto nella bontà dell'operato della P.A. veniva, quindi, platealmente disatteso dai numerosi e imperdonabili errori commessi già in sede di approntamento del questionario oggetto di prova.

Riservando al prosieguo ogni ulteriore e conducente dimostrazione a sostegno della lamentata ambiguità dei quesiti, oggetto della prova di cui è ricorso, appare opportuno sottoporre all'attenzione dell'Ecc. T.A.R. adito quanto appresso.

Quesito n° 39 (griglia della ricorrente) di cultura generale e ragionamento logico:

Pagare pronta cassa significa:

- a) *pagare in contanti;*
- b) *pagare in banca;*
- c) *pagare entro i termini indicati sul contratto;*
- d) *pagare soltanto alla posta;*
- e) *un sollecito di pagamento.*

A differenza di quanto ritenuto in sede di correzione dal Ministero secondo il quale “ pagare pronta cassa” significa **pagare in contanti** (lett. A) viste le cinque opzioni fornite dallo stesso Ministero per il detto quesito, anche la risposta C) **pagare entro i termini indicati sul contratto** poteva ritenersi abbastanza corretta. Quanto sopra trova ulteriore conforto nel dizionario della lingua italiana Garzanti, nuova edizione 2010, pag. 428, secondo il quale “ *pagare a pronta cassa*” si dice di pagamento effettuato alla consegna della merce ed in contanti (all. n° 9). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, anche la risposta di cui alla lett. C) poteva considerarsi corretta.

Inoltre, in virtù dell’erronea formulazione dei quesiti n° 39, n° 61 e 71, nonché delle considerazioni sui quesiti nn. 35, 38, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 59 e 72, la prova sostenuta dalla ricorrente risulta irrimediabilmente viziata.

La sig. Calamarà, infatti, ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati, avrebbe astrattamente potuto ottenere molti punti in più, riuscendo così a collocarsi, in posizione abbondantemente utile per essere ammessa ai corsi.

Ed in particolare: la ricorrente (punteggio in graduatoria 42,50), **distanziata di appena 1,25 dall’ultimo posto utile**, avrebbe potuto e dovuto ottenere almeno ben ulteriori 6.75

punti, ed in effetti: punti 1,25 per aver correttamente risposto, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Ministero, al quesito n. 40 della griglia della ricorrente; punti 2,50 per l'erronea formulazione dei quesiti nn. 65 e 71 dell'elaborato personale, 3.00 perché non ha potuto rispondere ai quesiti corrispondenti ai nn. 5, 43 e 48 della griglia personale.

Si sottolinea che il quesito n° 48 nella prova della ricorrente risulta attinente ad argomenti non inclusi nei programmi ministeriali. Sul punto, riserva ogni utile produzione.

Quindi, attraverso la corretta attribuzione dei punteggi sopradetti la ricorrente poteva e doveva essere collocata in posizione abbondantemente utile (49.25 punti) per essere ammessa al corso di laurea prescelto.

Per come correttamente statuito da codesto Ecc.mo T.A.R., “ **se si omettesse tout court di considerare a tutti gli effetti (positivi e negativi) il quesito in esame, si darebbe luogo ad una evidente violazione del principio di parità di condizioni tra i concorrenti, dal momento che la ricorrente si troverebbe a gareggiare per l'accesso al corso di laurea con una prova di esame in parte diversa (id est, inferiore per numero di quesiti) rispetto a quella sostenuta dai suoi colleghi. Il principio di par condicio fra i partecipanti alla selezione ne uscirebbe certamente compromesso**” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez II[^], n° 40 del 13.01.2009).

Anche come correttamente rilevato dal T.A.R. Lazio in occasione della sentenza riguardante la vicenda dei test di ammissione a Medicina dello scorso anno accademico, la presenza di numerosi quesiti errati o, comunque, mal formulati ha avuto un “***effetto disorientante***” determinando per i candidati, “***uno spreco inutile di tempo e di concentrazione***”

a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”.

La presenza di tali fattori di disturbo, in altre parole, ***“non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell’applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consisteva nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate”*** (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

Negli anni passati, anche l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria, riteneva accogliere le domande cautelari proposte nell’interesse dei ricorrenti per identiche fattispecie, in ragione dell’esiguo margine che distanziava i ricorrenti dall’ultimo posto utile (cfr. ord. nn. 574/07 e 576/07) e, più recentemente, riteneva ammettere con riserva la ricorrente al corso di laurea prescelto in considerazione **“ che ella si trova ad appena 0,75 punti dall’ultimo posto utile”** (T.A.R. di Reggio Calabria, Ord. n° 496/2008 Reg. Ord. Sosp del 04.12.08).

Ricordiamo a noi stessi che la normativa di riferimento per i pubblici concorsi tutela pienamente l’interesse primario dei partecipanti alla selezione.

Infatti solo quelli ritenuti più capaci e adatti alle finalità per le quali il concorso è stato bandito raggiungono lo scopo di risultare vincitori e, quanto sopra, trova soddisfazione con la precisa assicurazione della regola posta a tutela del fondamentale principio di imparzialità e correttezza.

Per costante e consolidata giurisprudenza del Giudice Amministrativo, le norme regolatrici dei concorsi pubblici sono dirette soprattutto a permettere una idonea e corretta selezione tra i candidati al fine di presceglierne i migliori attraverso principi costituzionali, oltre che di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione.

Quest'ultimo principio di imparzialità, viene garantito dalla esclusione di ogni criterio discriminatore e, quindi, dall'effettivo rispetto delle condizioni di uguaglianza tra i candidati.

In altri termini, il sistema del pubblico concorso è un mezzo per assicurare l'imparzialità dell'Amministrazione ai fini di una migliore scelta degli aspiranti, e, attraverso essa, la soddisfazione dell'interesse al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Nell'ipotesi in cui, in concreto, vengano meno, o in qualche maniera siano violati tali principi, risulta evidente come il concorso non potrebbe essere considerato valido ed efficace.

3) Illegittimità per violazione della L. n. 264/99 - Eccesso di potere per illogicità - Carenza assoluta di istruttoria - Carenza di motivazione - Violazione del giusto procedimento - Contraddittorietà ed illogicità tra provvedimenti provenienti dallo stesso Ateneo - Eccesso di potere per illegittimità ed irragionevolezza sulla determinazione dei posti per accedere al corso di Medicina e Chirurgia - Ingiustizia manifesta.

Dopo la decisione della Corte Costituzionale n. 383 del 27.11.1998, è stata emanata la Legge 2 Agosto 1999 n. 264, recante "Norme in materia di accesso ai posti universitari", la quale stabilisce, tra l'altro, all'art. 1 la programmazione degli accessi a livello nazionale per i corsi di laurea di Medicina e

Chirurgia, in conformità alla normativa comunitaria vigente ed alle raccomandazioni dell'Unione Europea.

L'art. 3 della citata legge, specifica i criteri direttivi di tale programmazione, enunciando al comma 1:

*“a) la determinazione annuale, per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del numero di posti a livello nazionale, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentiti gli altri Ministeri interessati, **sulla base della valutazione dell'offerta potenziale** del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;*

*b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del MURST, **tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun Ateneo** e delle esigenze di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;*

c) determinazione, da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nonché di cui all'art. 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;

d) previsione di attività di informazione ed orientamento da parte degli atenei e del MURST, introduzione graduale dell'obbligo di prescrizione all'università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero all'offerta potenziale degli atenei.

2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:

a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale

- docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato;*
- b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedano l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico - pratiche e di laboratorio;*
- c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare in più turni le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.”*

La normativa sopra richiamata stabilisce che il MIUR determini ogni anno il numero di posti disponibili a livello nazionale, sulla base proprio di determinati criteri - indicati proprio dall'art. 3, comma 2° della L. 264/99 e più precisamente: a) i posti nelle aule; b) le attrezzature e laboratori esistenti; c) il numero dei docenti, etc..

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Messina, con il Decreto del 2176 del 06.07.09, pubblicava il bando di ammissione al corso di laurea di Medicina rilevando che *“il numero dei posti disponibili per l'a.a. 2009/2010, determinato da apposito provvedimento del MIUR del 03.07.09, sulla base di valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, effettuata in accordo con la legge 2.8.99 n.264, tenuto conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale produttivo è di 200 + 25 extracomunitari di cui 5 cinesi”*

La valutazione dell'offerta potenziale fornita dalla stessa Università di Messina, anche tenendo conto del fabbisogno professionale del sistema sociale e produttivo, risulta essere

certamente stimabile in misura maggiore dei posti richiesti e poi concessi dal competente Ministero (vedasi tra l'altro le richieste avanzate dallo stesso Ateneo Messinese per gli anni precedenti [da ultimo a.a. 2008/2009 posti disponibili 220+25). La capacità ricettiva dell'Università di Messina, quindi, risultava e risulta maggiore di quella determinata dal Ministero competente con l'atto impugnato anche in virtù del fatto che: a) la Facoltà di Medicina di Messina, come personale docente è rappresentata da 93 Professori Ordinari, 152 Professori Associati e 311 tra Aggregati, Ricercatori ed Assistenti (ndr: dati estrapolati dal sito internet della Facoltà.); b) i locali e il numero di aule risulta di gran lunga superiore agli anni precedenti ; c) il bacino di utenza servito dalla detta Università è particolarmente ampio (Sicilia Orientale e Calabria); d) la domanda sul territorio è sempre risultata maggiore negli ultimi anni.

Sul punto, espressamente si richiede, ove ritenuto, ogni utile e conducente mezzo istruttorio.

La determinazione di 200 + 25 posti per l'a.a. 2009/2010 per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia per l'Università di Messina appare pertanto del tutto illegittima ed illogica in quanto l'Amministrazione convenuta non possiede la discrezionalità di operare una qualsivoglia riduzione di posti ma ha **l'obbligo**, proprio in virtù della Legge 264/99, di attuare quella completa utilizzazione delle risorse disponibili e, quindi, favorire quanto più possibile la domanda di tutti gli studenti interessati al corso di Laurea in Medicina e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Ne consegue che, ove il MIUR avesse attribuito all'Università di Messina un numero di posti realmente adeguato alle reali capacità ricettive dell'Ateneo, certamente maggiori di quelle

effettivamente determinate con il Decreto Ministeriale impugnato, con sicura probabilità l'odierna ricorrente, ancorché illegittimamente esclusa per le motivazioni sopra dette, avrebbe potuto essere immatricolata al corso di laurea prescelto.

A sostegno di quanto sopra sostenuto appare decisiva la recente sentenza resa dal T. A. R. del Lazio. *“il Collegio, rimeditando e approfondendo il proprio precedente orientamento, deve anzitutto prendere atto che, **come risulta anche dall'istruttoria espletata, su base nazionale si è avuta una inequivocabile contrazione del numero dei posti individuati in sede ministeriale rispetto al totale dei posti offerti dalle università. In altri termini, i posti messi a concorso sono in numero minore rispetto a quelli potenzialmente disponibili alla stregua delle capacità ricettive dichiarate dal sistema universitario.** Questa differenza è tutta imputabile alla applicazione del parametro del fabbisogno del sistema sociale e produttivo, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) della L. 2 agosto 1999, n. 264 (che fa riferimento ad una “determinazione annuale, per i corsi di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”.*

Il Tribunale ha già avuto modo di affermare che, in linea di principio, questa disposizione va interpretata nel senso che il parametro del fabbisogno riveste natura secondaria e subordinata rispetto all'elemento fondamentale e prioritario che

è senz'altro costituito dalla capacità ricettiva delle strutture universitarie (TAR Lazio, sez. III - bis, 14 ottobre 2005 n. 8600).

Ma questa impostazione deve essere approfondita, nel senso che il carattere subordinato della previsione risalta maggiormente ove si abbia il dovuto riguardo ai profili di carattere comunitario.

La disposizione in questione, infatti, non fa riferimento ad un fabbisogno nazionale, ma a quello del sistema sociale e produttivo: in questo senso la disposizione supera, almeno sotto questo aspetto la precedente previsione risultante dall'art. 6-ter del D. Lgs n. 502/92, come modificato dall'art. 6, c. 1, del D. Lgs n. 229/99, che fa riferimento al fabbisogno del Sistema sanitario nazionale (cfr al riguardo TAR Umbria 3 settembre 2003, n. 716).

Ora, è evidente che il fabbisogno del sistema sociale e produttivo debba essere ricostruito nella sua sempre più marcata evoluzione, non solo giuridica ma anche empirica ed economica, verso una progressiva maggiore rilevanza sociale del fenomeno della circolazione dei professionisti in ambito comunitario.

Questo dato notorio – già di per sé rilevante ex art. 115, secondo comma c.p.c. – mostra come, sulla base delle possibilità offerte dal riconoscimento dei titoli di studio, aumenti progressivamente la quota di coloro che, pur avendo studiato in Italia, esercitano la Professione in altro Paese dell'Unione (ma anche, a ben vedere, in altri Paesi esteri).

E si tratta di un dato che va considerato anche nella sua proiezione futura, presumibilmente sempre crescente in un contesto di globalizzazione e di interdipendenza tra i vari Paesi, in primo luogo in ambito comunitario.

Occorre quindi adottare una interpretazione della disposizione che sia ragionevolmente evolutiva, e che tenga conto sia della priorità del diritto costituzionale allo studio sia della conformità con l'ordinamento comunitario, che comunque non prevede

questo limite connesso al fabbisogno, ed anzi appare volto a garantire la libera circolazione dei professionisti. Del resto, in giurisprudenza si è già rilevato che il criterio del fabbisogno, non solo riveste carattere subalterno ed eventuale e quindi non vincolante, ma postula comunque una applicazione che tenga conto del fatto che in virtù del reciproco riconoscimento dei titoli universitari nei Paesi dell'Unione Europea, la professione ben può essere esercitata nell'ambito di qualsiasi Paese comunitario (TAR Sicilia Palermo, sez. II 4 agosto 2005, n. 1416).

Ciò comporta che le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento.

Nel senso che, in concreto, i limiti massimi delle capacità recettive attuali del sistema universitario italiano ...appaiono già assai ristretti, e quindi non paiono passibili di una ulteriore riduzione sulla base di un parametro di fabbisogno, ove quest'ultimo venga correttamente inteso con riferimento ad un ambito esteso (almeno) alla dimensione comunitaria. (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III[^] bis, n° 2788 del 19.03.09).

In virtù dell'elemento fondamentale e prioritario costituito dalla più che "certificata e fotografata" capacità ricettiva dell'Università degli Studi di Messina (ben oltre i 200 posti determinati dal MIUR con l'atto impugnato) l'odierna ricorrente, classificata al 274° posto della graduatoria finale, anche in ragione dello scorrimento della stessa a seguito di rinunzie, oggi sarebbe stata certamente immatricolata al corso di laurea prescelto.

Quanto detto rappresenta un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

4) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della Legge 02.08.1999 n° 264 - Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta – Eccesso di potere – Illogicità manifesta – Illegittimità per violazione dell’art. 3 della L. 241/90 – Carenza assoluta di motivazione - Omessa e/o insufficiente motivazione -

Come visto, relativamente al corso di laurea citato, il Ministero dell’Università ha provveduto alla determinazione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione con decreto ministeriale.

In particolare, per quello che qui interessa, con il predetto decreto, si è stabilito che “la prova di ammissione per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari ricompresi nell’art. 26 della Legge n° 189/2002 è di contenuto identico sul territorio nazionale ed è predisposta dal ministero dell’Università, avvalendosi di una commissione di esperti costituita con apposito decreto ministeriale.

Sulla superiore circostanza (verbali della commissione che ha redatto i test) già da ora si chiede l’ammissione di ogni mezzo istruttorio.

Più precisamente la prova di ammissione consisteva nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su: Logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. I predetti quesiti vengono predisposti sulla base di programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del citato decreto e risultano così suddivisi: 40 quesiti per gli argomenti di logica e cultura generale; 18 per argomenti di biologia; 11 per argomenti di chimica e 11 per fisica e matematica.

Il richiamato allegato A contiene i programmi per la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia.

Stante le succitate disposizioni, il decreto impugnato non risulta conforme alla prescrizione normativa di cui all'art. 4, comma 1, della L. 264/99.

Questa, infatti, stabilisce che le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso limitato, la cui predisposizione è di competenza ministeriale, siano di cultura generale, sulla base di programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

La norma primaria, quindi, impone al competente Ministero di formulare una prova di selezione idonea ad accertare, da una parte, la cultura generale degli aspiranti e, dall'altra, la predisposizione degli stessi alle discipline oggetto dei corsi.

Nell'adempiere a tale incombenza, è quindi necessario attenersi a programmi della scuola secondaria superiore: nel caso di specie, tuttavia, nel determinare la prova, l'Amministrazione non sembra essersi attenuta alle predette prescrizioni.

Come visto, senza alcuna corretta informazione e/o pubblicità, sono state inseriti nel questionario test di cultura e ragionamento logico in misura maggiore rispetto agli anni precedenti (40).

Da quanto sopra, risulta evidente l'illegittimità dell'integrazione autonomamente operata dal Ministero in quanto contrastante con il chiaro disposto dalla norma primaria di riferimento.

Inoltre, da una semplice lettura del decreto impugnato non risulta che i test siano stati predisposti sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, come espressamente richiesto dall'art. 4 della Legge n° 264/99.

Negli atti richiamati, nel preambolo del decreto, non sono indicati i predetti programmi o i provvedimenti con i quali gli stessi sono stati adottati.

Tale indicazione non risulta neppure dall'allegato A del decreto in parola, il cui preambolo si limita a asserire che le conoscenze e le abilità richieste fanno riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative coerenti con i programmi ministeriali, soprattutto in vista degli esami di stato.

La superiore mancanza appare grave anche sotto un altro profilo.

L'art. 4 della L. 264/99 infatti prescrive che la prova di ammissione sia formulata sulla base dei programmi della **scuola secondaria superiore**.

Considerato che i programmi scolastici di ogni singola materia differiscono per ogni singola scuola (così, ad. esempio, il programma di matematica e fisica valido per i licei scientifici non è lo stesso di quello previsto per i licei classici o istituti professionali), si deve ritenere che la norma succitata, non indicando un programma particolare, imponga, onde evitare discriminazioni, l'utilizzo di programmi di tutte le tipologie scolastiche, nelle parti ad essi comuni.

Infatti, se il legislatore avesse voluto un programma scolastico particolare, lo avrebbe detto espressamente.

Del resto, una diversa interpretazione della norma creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra gli studenti delle diverse scuole.

Nel caso di specie, anche a voler ammettere che il Ministero si sia avvalso dei programmi della scuola secondaria superiore, mancando come detto, l'indicazione dei predetti programmi,

non risulta possibile verificare quali siano stati effettivamente utilizzati.

Anzi, dalla lettura del programma della prova di ammissione allegato al decreto impugnato, data la tecnicità degli stessi, si può ritenere che siano stati utilizzati esclusivamente i programmi previsti per scuole di carattere scientifico, con violazione della *par condicio* tra i concorrenti e, conseguentemente, dell'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Occorre altresì evidenziare che, *ictu oculi*, talune domande presenti nel test di ammissione per l'a.a. 2009/2010, considerati gli argomenti e la complessità del quesito, non sono state certamente oggetto di studio nella scuola media superiore **presupponendo, al contrario, conoscenze di carattere universitario** e ciò in violazione della normativa di riferimento. Pertanto, anche sotto tale profilo i provvedimenti impugnati appaiono illegittimi.

5) Violazione degli artt. 33, 34 e 97 Cost. - Violazione ed errata applicazione L. 264/99 - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Come accennato in premessa, il bando di concorso prevedeva che il numero di posti disponibili fosse pari a 200 oltre 25 posti riservati a cittadini extracomunitari e cinesi

L'Ateneo di Messina provvedeva, in virtù della disposizione ministeriale, alla redazione di un apposita graduatoria degli extracomunitari partecipanti alla prova di ammissione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Dall'elenco estratto dal sito internet (all. n° 10) dello stesso Ateneo messinese risultano ammessi a detto esame concorso per l'Università di Messina solo **14** studenti extracomunitari (quanti ne erano i partecipanti) e quindi, incontestatamente, in

numero inferiore ai posti determinati (20) per l'a.a. 2009/2010. Appare del tutto logica e pienamente legittima la richiesta della odierna ricorrente ad occupare il posto rimasto vacante per mancata partecipazione di studenti extracomunitari in quanto i posti non assegnati devono essere parificati ai posti lasciati liberi e quindi pienamente a disposizione degli altri partecipanti all'esame concorso.

Anche da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.) “e, *considerato che il numero ottimale di studenti da immatricolare presso l'Università di. [Messina per l'a.a. 2009/2010 è costituito da 225 unità] l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583 e 2584 del 2006).*

In aggiunta a tali considerazioni di ordine generale, non può sottacersi l'ulteriore circostanza secondo cui l'immatricolazione della ricorrente, in utilizzazione di uno dei posti riservati agli studenti extracomunitari (e non occupati), non comporterebbe comunque eccedenza di studenti iscritti rispetto al numero di posti assegnati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Messina.

Anche sul punto, merita attenzione quanto deciso dal TAR del Lazio nella sopra richiamata sentenza. Ed infatti: “*Per quanto concerne il discusso problema della redistribuzione dei posti*

riservati agli extracomunitari non residenti, che è oggetto della censura in esame, il Collegio ritiene in questa sede di dover aderire all'orientamento manifestato dal TAR Sicilia (Sez. I, sent. 150/2006 e n. 1637/2007) secondo cui, nel dubbio interpretativo generato dalla mancanza nell'ordinamento di una norma espressa che sancisca l'applicazione di una determinata regola, devono ritenersi pienamente utilizzabili tutti i posti resisi vacanti (e tra questi anche quelli destinati agli studenti extracomunitari non residenti in Italia), trattandosi di una tesi più aderente ai principi costituzionali enunciati negli artt. 33 e 34 della Costituzione ed ai canoni di logica e ragionevolezza dell'operato della pubblica amministrazione (T.A.R. Lazio, n° 2788/09 del 19.03.09).

Ricordando che la stessa ricorrente risulta classificata in 233[^] posizione ed alla data odierna è stato immatricolato il candidato collocato in 222[^] posizione e che risulta ampiamente provato che vi sono **11** posti ancora liberi per il corso di laurea di Medicina, la ricorrente, proprio in ragione della minima distanza dagli ultimi posti utili per l'ammissione, può essere immatricolata al corso di laurea prescelto.

Appare rilevante e conducente porre all'attenzione dell'Ecc.mo T.A.R. adito il grido di allarme lanciato in data 16.09.09 proprio dalla Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurgici ed Odontoiatrici (FNOMCEO) e riportato da tutti i maggiori quotidiani. Secondo la detta federazione “la professione del medico è in via d'estinzione, tanto che nel 2017 rischiano di rimanere senza medico di famiglia undici milioni di italiani”. (all. n° 11)

A sostegno di quanto sopra dedotto, appare opportuno evidenziare che con Decreto del 05.11.2009 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca "vista la necessità rappresentata (quando?) dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali di previsione " di posti aggiuntivi (quanti?)" per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia, riteneva di rideterminare il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni di cui al citato corso di laurea da 8.075 a 8.508 e pertanto ripartendo tra le varie Università il numero dei posti così disponibili.

Quanto sopra dimostra incontestatamente l'assoluta mancanza di una minima attività istruttoria svolta precedentemente al D.M del 05.11.09 (all. n°12) e quanto sia stato "legittimo" il procedimento che ha comportato la determinazione dei posti per l'Università di Messina, stante che **la reale offerta potenziale e le effettive capacità ricettive della stessa struttura universitaria risultano ben maggiori di quelli ancora una volta restrittivamente** stabiliti dal MIUR con i provvedimenti impugnati, e ciò in palese violazione della L. 264/99.

In ogni caso si richiede che, sul punto ed in caso di contestazione, venga disposta adeguata e conducente attività istruttoria (verifica).

Per tutti i motivi sopra esposti, supportati da validi principi di prova, sussistono tutti i presupposti affinché l'odierna ricorrente, collocata in graduatoria nella posizione n° 274, venga ammessa con riserva al I° anno del Corso di Laura di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina. Con tale provvedimento, infatti, si riconoscerebbe alla stessa una utilità certamente uguale a quella ottenibile in sede di

merito stante la ravvisabile fondatezza dei motivi di ricorso, il brevissimo margine che la distanza dall'ultima posizione utile per l'immatricolazione, il prossimo inizio delle lezioni, i posti lasciati liberi dagli studenti extracomunitari ed **in ultimo**, la stessa richiesta del Consiglio di Facoltà al MIUR di venti posti aggiuntivi per il predetto Corso di Laurea Medicina e Chirurgia.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

Senza recedere dai superiori motivi di ricorso e dalla richiesta di ammissione con riserva al I° anno del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina dell'odierno ricorrente, risultando incontestabile che, a causa degli illegittimi provvedimenti adottati da tutte le Amministrazioni coinvolte nei fatti per cui è giudizio, la sig.na Calamarà è stata ingiustamente privata della possibilità di iscriversi al corso di laurea cui aspirava e pertanto avanza formale istanza tendente all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (perdita di *chance* per le aspirazioni professionali, etc.). Con espressa riserva di meglio motivare la superiore istanza con il deposito di note integrative.

Istanza di misura cautelare provvisoria ex art. 21, 9° comma Legge n° 1034/1971 introdotto dall' art. 3, 1° comma, Legge 21 luglio 2000 n° 205.

In presenza di così evidenti violazioni di legge, il presente ricorso appare certamente assistito da *fumus boni juris* e giustifica pienamente l'adozione del provvedimento cautelare provvisorio, espressamente richiesto, di immatricolazione con riserva ed anche in soprannumero della ricorrente al I° anno del corso di laurea di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina, configurandosi nella presente fattispecie il predetto specifico requisito dell'estrema gravità del danno e

della correlata urgenza cautelare atteso che le lezioni hanno avuto inizio da pochi giorni.

La partecipazione alle dette lezioni (con attestato di firma) ed assistenza alle prove pratiche e teoriche consentirebbe alla ricorrente di sostenere gli esami alla prima sessione utile, nel mentre l'attesa di una decisione alla prima camera di consiglio utile comporterebbe una grave penalizzazione dovuta alla mancata frequenza delle lezioni e conseguente impedimento a sostenere l'esame relativo (v. in tal senso: TAR Sicilia Catania, SEz. I[^], decreto n° 1561/09 Reg. Dec. del 10.11.09)

Istanza Cautelare

Altrettanto evidente risulta il danno grave ed irreparabile che l'odierna ricorrente, illegittimamente esclusa dal corso di laurea prescelto, dovrà subire in ordine alla mancata ed immediata iscrizione e ciò con grave pregiudizio per le sue aspirazioni professionali e sereno avvenire e pertanto si insta oper un provvedimento cautelare dell' iscrizione con riserva.

Il prevalente interesse pubblico al regolare avvio del corso di laurea di Medicina non potrà essere, con l'ammissione con riserva della ricorrente, affatto compromesso atteso che, negli anni precedenti, anche a seguito di numerose pronunzie del Giudice Amministrativo, l'attività universitaria non ha subito alcuna limitazione e/o paralisi, **considerata la "certificata" e maggiore capacità ricettiva dell'Università degli Studi di Messina.**

Alla ricorrente, in attesa della sentenza di merito, con il provvedimento cautelare richiesto, sarà assicurata proprio quella utilità certamente idonea alla frequenza delle lezioni, ed, infine, sostenere i relativi esami in attesa della sentenza di merito.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del presente ricorso:

a) in via preliminare, accogliere la suindicata domanda di misura cautelare provvisoria di ammissione, con riserva ed anche in soprannumero, della ricorrente al corso di laurea di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/2010 presso l'Università degli Studi di Messina e la conseguente ammissione della stessa alla frequenza delle relative lezioni e, per l'effetto, sospendere tutti i provvedimenti ed atti impugnati con il ricorso in esame;

a) in via cautelare, ammettere con riserva la ricorrente alla frequenza del 1° anno del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/2010 presso l'Università degli Studi di Messina;

b) nel merito, annullare gli atti e provvedimenti impugnati con ogni consequenziale effetto di legge;

c) in via gradata, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per le proprie competenze, al risarcimento di tutti i danni cagionati.

d) Con vittoria di spese ed onorari di causa

In via istruttoria: si chiede che l'On.le Collegio, ove ritenuto utile e conducente, disponga idonea istruttoria al fine di riscontrare la fondatezza delle censure rappresentate nel presente ricorso avvalendosi anche del mezzo istruttorio (verificazioni) di cui all'art. 44 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e all'art. 26 comma 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642.

Salvo ed impregiudicato ogni altro diritto anche in esito alle difese avversarie. Si dichiara che la causa è di valore indeterminabile e pertanto si versa il contributo unificato di € 500,00#.

Messina li, 12.11.2009

Avv. Eugenia G. Saraceno

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sott. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP della Corte di Appello di Catania ho notificato copia dell'antescritto atto perché ne abbia conoscenza legale a tutti gli effetti di legge a:

1) **Ministero dell'Università e della Ricerca,**

in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato *ex lege* c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato via Vecchia Ognina 149 - Catania
e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

2) **Università degli Studi di Messina**

in persona Rettore pro tempore
c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato,
via Vecchia Ognina 149 - Catania
e consegnandone copia conforme all'originale a mani di

3) **Madonna Domenico**

Via Garibaldi n° 29
89052 Campo Calabro (RC)

a mezzo del servizio postale come per legge con racc. a.r. n°